

STATUTO "La Casa delle Carezze APS"

ART. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **"La Casa delle Carezze APS"**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apertita e aconfessionale.

L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS o, per esteso, associazione di promozione sociale nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima, previa iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, d'ora in poi solo Runt.

L'associazione si configura quale associazione di promozione sociale, ai sensi dell'art. 32 e segg. Del d.lgs. 117/2017, persegue senza scopi di lucro neppure indiretto finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Attualmente ha sede legale nel Comune di Nettuno (RM), in via Passo del Cavallino nr. 12.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all'interno del territorio nazionale.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia e all'estero.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia, interpretazione dello statuto e durata dell'ente)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

La durata dell'ente è illimitata.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 4

(Finalità di interesse generale)

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi costituzionali e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

Aut. Prov. Or. N. 12
L. 3
re 3

L'associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con prestazioni non occasionali. Ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'adozione di iniziative socio-educative e culturali.

In tale ambito le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle previste in via generale dall'art. 5 del d. lgs. 117/2017 e, segnatamente:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d. lgs. 117/2017;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del d. lgs. 117/2017.

Art. 5

(Attività e azioni dell'associazione)

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nella promozione sociale, culturale, civile nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria a favore delle persone svantaggiate in ragione di condizioni psico-fisiche, economiche, sociali o familiari, nonché la promozione della loro piena inclusione socio-economica, anche in collaborazione con gli enti locali attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione, in particolare, persegue le seguenti finalità:

- a) effettuare Interventi Assistiti con Animali, in riferimento agli aspetti ludico-ricreativi, educativi e terapeutico-riabilitativi e promuoverne la più ampia diffusione;

- b) favorire e promuovere il benessere delle persone in situazione di disagio con disabilità fisiche o psichiche, favorendone l'integrazione nella comunità;
- c) migliorare la qualità della vita delle persone disagiate, offrendo loro occasioni per svolgere, sempre più in autonomia, attività ludico - sportive a contatto con la natura;
- d) valorizzare le potenzialità riabilitative del contatto con gli animali, in particolare con l'asino, sfruttando la spontanea mediazione relazionale offerta dall'animale;
- e) sensibilizzare la popolazione sui temi della disabilità, dell'accoglienza del diverso, dell'integrazione tra le diversità;
- f) sensibilizzare alla cultura dell'impiego dell'animale nei percorsi educativi, preventivi, riabilitativi e di cura;
- g) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione, anche attraverso percorsi formativi, delle figure impegnate negli Interventi Assistiti con Animali in tutte le loro forme e declinazioni;
- h) incoraggiare e sostenere l'inclusione delle Terapie Assistite con Animali nei Livelli Essenziali di Assistenza del Servizio Sanitario Nazionale (in particolare nei percorsi e nei programmi riabilitativi);
- i) promuovere lo sviluppo personale e professionale dei Soci e contribuire alla individuazione e diffusione di buone pratiche nel campo degli IAA a favore degli utenti e della comunità;
- Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- a) effettuare e promuovere sul territorio attività di mediazione con l'ausilio dell'asino, del cavallo e di altri animali;
- b) organizzare momenti aggregativi e manifestazioni finalizzate all'integrazione delle persone fragili e disabili nella società;
- c) promuovere percorsi di sensibilizzazione verso la tutela delle risorse dell'ambiente naturale e del territorio, anche attraverso mostre, convegni o percorsi didattici;
- d) elaborare e divulgare protocolli di corretta e qualificata pratica degli IAA nell'interesse primario degli utenti e degli animali impiegati;
- e) sviluppare ed erogare progetti di IAA, in particolare Educazione Assistita con Animali, anche presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado e gli Istituti di recupero e reinserimento sociale; delle Attività Assistite con Animali presso le fattorie; delle Terapie Assistite con gli Animali presso centri e strutture accreditati e in rete con realtà pubbliche e private;
- f) organizzare e realizzare, a livello nazionale ed internazionale, attività di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica (convegni, seminari, borse di studio) ed in particolare promuovere, istituire e gestire corsi di formazione professionale per gli Operatori degli IAA, mediante specifici accordi ed intese, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, quali Enti di formazione accreditati presso le Regioni, Istituti Zooprofilattici, Aziende sanitarie ed ospedaliere, Società scientifiche, Associazioni, Fondazioni, Università;
- g) attivare e sostenere iniziative di ricerca e studio, nonché redazione, pubblicazione di documenti, lavori scientifici e strumenti didattici, banche dati e quant'altro sulle tematiche di interesse dell'Associazione;
- h) possedere e/o gestire strutture, anche di terzi, solo ed esclusivamente finalizzate al raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- i) promuovere e gestire laboratori didattici, formativi, esperienziali, di ricerca, manifatturieri, artistico - creativi, teatrali, di fotografia, musica, natura, disegno, di psicomotricità e di educazione fisica e ciò al fine di promuovere il benessere psico-fisico;
- j) promuovere progetti direttamente collegati alle finalità dell'associazione stessa, come "Equiliberty", che comprende attività di addestramento degli equini e formazione dei conduttori, attraverso l'approccio della natural horsemanship (doma naturale);
- k) stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
- l) richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e/o previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività descritte, nonché partecipare a bandi, concorsi in campo nazionale e internazionale;

Handwritten notes and signatures on the right margin, including "SS", "Bauer", and "Mayer".

m) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con enti locali e amministrazioni pubbliche in genere, anche attraverso la stipula di convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione di promozione sociale opera sull'intero territorio nazionale e all'estero, anche attraverso le proprie sedi operative istituite con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 6 (Associati)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) socio volontario/ordinario;
- b) socio benemerito, per particolari meriti riconosciuti dal Consiglio Direttivo;
- c) socio fondatore.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, se in regola con il versamento della quota sociale;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni, nonché le deliberazioni degli organi dell'Associazione
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Coloro che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per:

decesso;

decadenza: viene deliberata dal Consiglio Direttivo decorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

recesso: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata fatto salvo l'obbligo per il pagamento della quota sociale annuale per l'anno in corso;

espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dall'interessato e se possibile, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti, dalle delibere approvate dagli organi associativi o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il provvedimento di espulsione è comunicato all'interessato con lettera raccomandata o pec. Avverso tale provvedimento l'interessato potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea degli associati. In tal caso l'Assemblea decide in via definitiva in occasione della riunione successiva.

Handwritten notes on the right margin:
A vertical list of initials and marks:
- Top: a stylized signature or mark.
- Below it: "M"
- Then "IS"
- Then "An"
- Then "Al"
- Then "Buc"
- Bottom: "An" with a large flourish.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del codice del terzo settore;
- Organo di revisione legale, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del codice del terzo settore.

Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata quadriennale; ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 11 (L'assemblea degli associati)

L'assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione, è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, che constata la regolarità delle deleghe o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un componente del Consiglio Direttivo nominato a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo degli associati o quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza sincrona, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del

Am SS 14/2
Beus AL
Ayer

segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- delibera sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo e l'eventuale organo di controllo;
- ratifica la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera in via definitiva sul ricorso avverso il provvedimento di espulsione dell'associato adottato dal Consiglio Direttivo;
- delibera in via definitiva sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione disposto dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica le modifiche statutarie approvate in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio direttivo vorrà ad essa sottoporre.

Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

ART. 13 (Convocazione dell'Assemblea ordinaria)

L'assemblea è composta da tutti gli associati.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle riunioni.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

Am
Burt
AL
OR
IS
MY
Z

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, l'estinzione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Per i componenti del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile. In caso di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- a) elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegna tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere; tali incarichi sono anche cumulabili tra loro;
- c) amministra l'associazione le risorse economiche e il suo patrimonio con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- e) predispone, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- f) qualora lo ritenga opportuno, redige appositi regolamenti interni che, conformandosi alle norme del presente Statuto, potranno regolare aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detti regolamenti dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea degli associati che delibera a maggioranza semplice;
- g) delibera, in via d'urgenza, eventuali modifiche statutarie;
- h) delibera in ordine all'assunzione di personale dipendente o alla opportunità di avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- i) propone all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6 dello statuto;
- j) istituire sedi operative in ambito comunale, provinciale o regionale o all'estero, nominando il relativo responsabile, con potere di revoca;
- k) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- l) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- m) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

Aut
Buss
Al
OK
IS
MA

- n) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- o) disciplina e delibera in ordine all'ammissione o l'esclusione degli associati;
- p) delibera la quota associativa;
- q) indice convegni, webinar, incontri educativi/formativi, in presenza ed a distanza, ecc...

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in videoconferenza sincrona con le modalità previste per le riunioni dell'assemblea degli associati.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti ed è anche Presidente dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo. Rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, anche in giudizio.

Il presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea degli associati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione degli organi dell'associazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente, in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e, in particolare, aprire conti correnti bancari o postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica o giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti stipendi ai dipendenti ed emolumenti dovuti per attività professionali prestate da terzi in favore dell'associazione.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente del Consiglio.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio ed ha potere di istituire deleghe occasionali o durature su specifiche materie o determinati tavoli.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 (Il Segretario e il Tesoriere)

Il Segretario e il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

Al Tesoriere spetta il compito di:

Handwritten signatures and initials on the right margin:
 VMA
 JS
 AL
 AL
 Buo
 AL

- 1) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- 2) predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 18 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo reputi opportuno per obbligo normativo nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del d. lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati e/o delle associazioni aderenti;
 - b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 33 del d. lgs. 117/2017, sono costituite da:

- quote associative;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- contributi e apporti erogati da pubbliche amministrazioni, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;
- contributi di organismi pubblici di diritto nazionale e internazionale;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno al 31 dicembre. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo, che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione)

Handwritten signatures and initials on the right margin:
 Top: A large signature, possibly "B. M. J."
 Middle: A signature, possibly "R. B."
 Below: The letter "M."
 Below: A signature, possibly "B. M."
 Bottom: A signature, possibly "A. M."

La trasformazione, la fusione la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 13 del presente Statuto. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, così come previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017 e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del medesimo codice del terzo settore.

ART. 25 **(Bilancio sociale)**

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27 **(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del d. lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.

ART. 29 **(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30 **(Assicurazione dell'associazione)**

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal d. lgs. 117/2017 (codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dalle normative vigenti in materia e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – (Norma transitoria)

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Nettuno (RM), 24 agosto 2023



[Signature]

Becerra, Maria Teresa

[Signature]

[Signature]

Ilario Scollato

[Signature]

[Signature]